

Linee guida

“Operazioni che generano entrate nette”

Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione FESR 2014-2020

Sommario

1. Introduzione	3
2. Definizioni e ambito di applicazione.....	4
3. Procedura per l'identificazione delle entrate.....	6
4. Modalità di trattamento delle entrate.....	9
A. Entrate generate durante l'implementazione del progetto	9
B. Entrate generate dopo l'implementazione del progetto.....	11
5. Istruzione per la compilazione del foglio di calcolo	13
6. Allegato 1 – Foglio di calcolo per spesa ammissibile metodo ENA	17

1. *Introduzione*

L'obiettivo della presente guida è quello di fornire ai beneficiari/potenziari beneficiari del PO FESR, uno strumento di supporto alla quantificazione del contributo massimo concedibile per le operazioni che generano entrate nette.

L'articolazione del documento prevede un *excursus* preliminare sulla normativa di riferimento, in particolare il Regolamento (UE) n.1303/2013, il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e altre disposizioni/orientamenti dell'Unione Europea. Segue quindi un'analisi dettagliata dell'identificazione del progetto generatore di entrate nette e del metodo di calcolo delle stesse.

2. Definizioni e ambito di applicazione

Nel quadro della programmazione dei Fondi SIE 2014-2020 sono previste apposite norme per **garantire che le operazioni non beneficino di un maggior sostegno rispetto alla propria capacità di autofinanziamento.**

I principali riferimenti normativi per l'analisi delle operazioni che generano entrate nette sono:

- Il **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in particolare:
 - ✓ **Artt. 61 e 65 e Allegato V**
- Il **Regolamento delegato (UE) n. 480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014, In particolare:
 - ✓ **Artt. 15-19 e Allegato I**
- La **Guida all'analisi costi-benefici dei progetti di investimento** - Strumento di valutazione economica per la politica di coesione 2014-2020.
- La **Nota Egesif 14-0012_02 final** del 17/09/2015 - Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione

In questa programmazione il legislatore UE ha innanzitutto circostanziato in maniera estremamente precisa il concetto di **entrate nette** definendole come *"i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali:*

- ✓ *le **tariffe direttamente a carico degli utenti** per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi, detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente*
- ✓ *i **risparmi sui costi operativi** generati dall'operazione sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento".*

Il Reg. (UE) n. 1303/2013 disciplina le modalità di trattamento delle entrate a seconda del momento in cui si producono. Nello specifico l'art. 61 del regolamento afferisce alle "operazioni che generano **entrate nette dopo il loro completamento** e al paragrafo 7 dell'art 61 del Reg. definisce in primis i casi in cui il calcolo delle entrate è escluso; quelle applicabili ai progetti

finanziabili nell'ambito del PO FESR sono:

- operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;
- operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce:
 - i) aiuti "de minimis";
 - ii) aiuto di Stato compatibile alle PMI, con applicazione di un limite all'intensità o all'importo dell'aiuto commisurato all'aiuto di Stato;
 - iii) aiuto di Stato compatibile a condizione che sia stata effettuata una verifica individuale del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Un altro criterio di esclusione è da riferire alla natura dell'importo. In particolare, sono da considerarsi escluse dal calcolo delle entrate nette le operazioni caratterizzate da **costi totali ammissibili pari o inferiori al milione di euro**.

Al paragrafo 8 dell'articolo 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 si definiscono invece le modalità di trattamento delle operazioni che generano **entrate nel corso dell'attuazione**, alle quali non si applica dunque l'articolo 61 perché gli eventuali rientri determineranno una riduzione del contributo complessivamente concedibile al più tardi al momento del saldo. Anche in questo caso, sono elencate le fattispecie rilevanti per il PO FESR della provincia di Bolzano cui le norme sulle entrate non si applica:

- operazioni soggette alle norme in materia di aiuti di Stato;
- operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
- operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 50.000 euro.

3. *Procedura per l'identificazione delle entrate*

Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione se il progetto genera entrate nette, poiché le stesse devono essere detratte dalla spesa ammissibile secondo le modalità definite dagli articoli 61 o 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Esistono diversi metodi per quantificare il contributo pubblico massimo concedibile di un'operazione che genera entrate nette, ma è ovviamente necessario individuare preventivamente i casi in cui la riduzione deve essere operata e qual è la disposizione normativa da applicare. A tal fine occorre analizzare correttamente il progetto. Come anticipato:

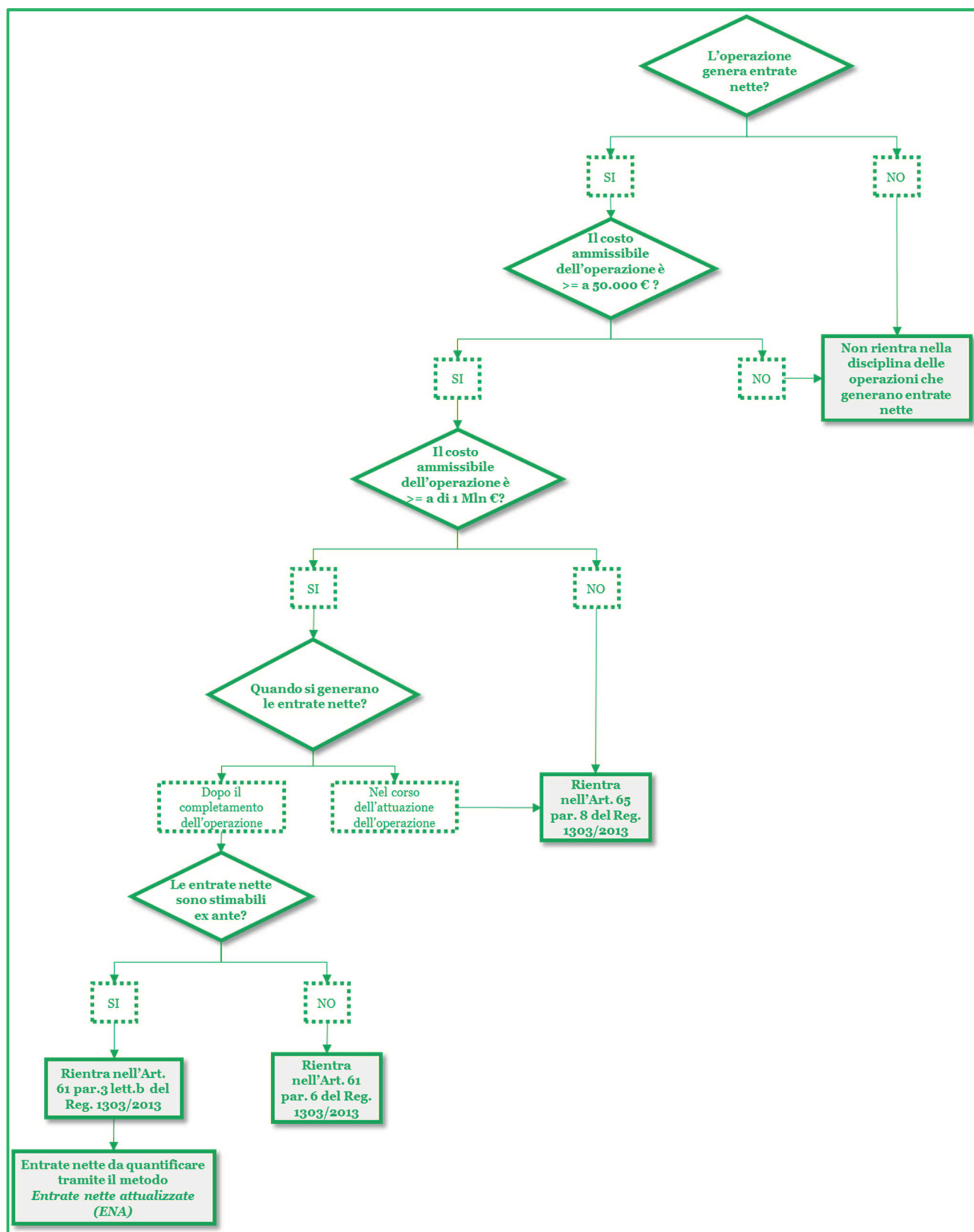
- A. fatte salve le menzionate eccezioni di cui all' art. 65 par 8 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nel caso in cui il costo ammissibile del progetto sia superiore a 50.000,00 euro e le entrate nette si generino **durante l'implementazione del progetto** le spese ammissibili dell'operazione verranno ridotte delle entrate nette, non considerate al momento dell'approvazione e che si producono fino al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo. L'AdG procede alla verifica delle entrate nette sia in sede di verifica amministrativa, sia durante i controlli eseguiti direttamente presso la sede del beneficiario.
- B. fatte salve le menzionate eccezioni di cui all' art. 61 par 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nel caso in cui il costo ammissibile totale del progetto sia superiore a 1.000.000,00 euro e le entrate nette si generino **dopo l'implementazione del progetto** è necessario verificare se le stesse sono o meno quantificabili ex ante per definire quando ridurre il contributo pubblico:
 - 1. quando è impossibile stimare le entrate nette al momento della presentazione della domanda di agevolazione, si procederà ad un **monitoraggio nei tre anni successivi al completamento dell'operazione** (o entro il 2025, termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma, se antecedente alla scadenza dei 3 anni) cosicché le entrate possano essere detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.
 - 2. quando è possibile stimare le potenziali entrate in anticipo, cioè al momento di presentazione della domanda di agevolazione, per determinare il contributo

concedibile si procede alla valorizzazione delle entrate mediante il **metodo delle entrate nette attualizzate**.

I potenziali beneficiari sono tenuti a comunicare **in fase di partecipazione al bando** le informazioni relative al proprio progetto al fine di consentire all'AdG di verificare in fase di selezione l'applicabilità delle norme sulle entrate, definirne eventualmente l'entità e la corrispondente riduzione del contributo concedibile. A tal fine, sarà innanzitutto necessario confermare se il progetto è suscettibile di produrre entrate e se queste sono stimabili ex ante. In quest'ultimo caso, sarà necessario compilare un apposito modello Excel allegato alla presente guida; nei paragrafi successivi vengono fornite istruzioni ad hoc affinché vengano fornite in maniera corretta le informazioni richieste dal modello (*vedi infra*).

Nel seguente diagramma di flusso si propone uno schema di supporto al beneficiario per individuare quale disciplina è applicabile al proprio progetto in relazione all'eventuale produzione di entrate.

Figura 1 Diagramma di Flusso progetti generatori di entrate



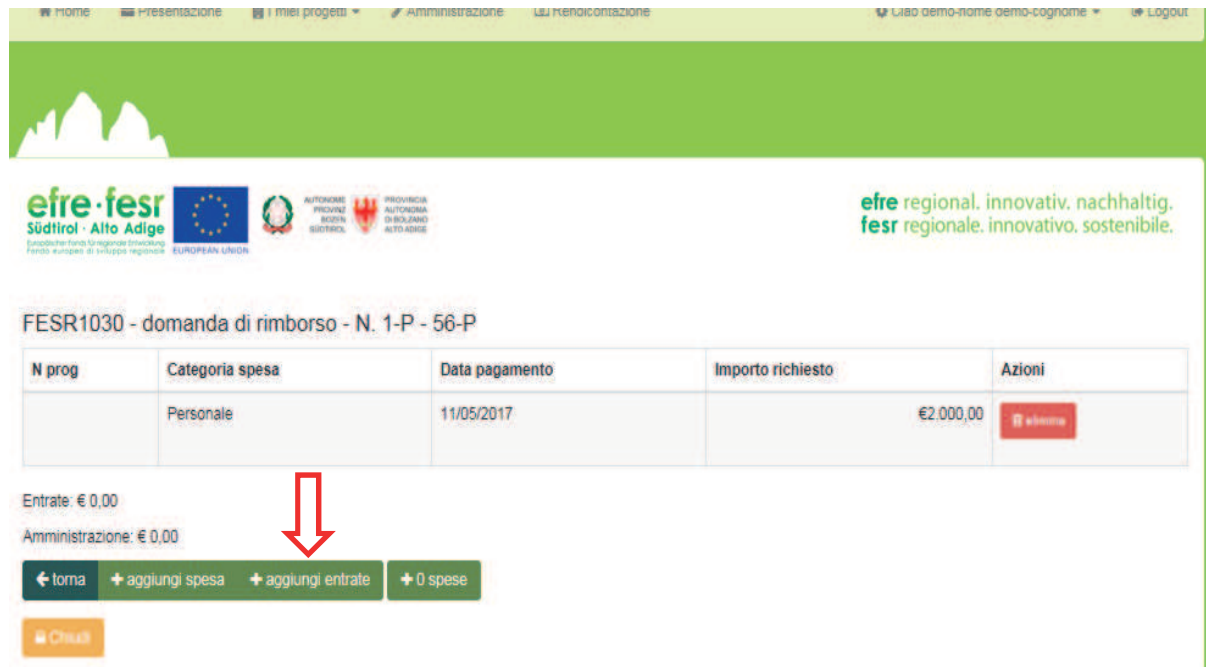
4. Modalità di trattamento delle entrate

A. Entrate generate durante l'implementazione del progetto

La spesa ammissibile cofinanziabile, concessa in fase di approvazione del finanziamento, verrà ridotta delle entrate generate durante l'implementazione del progetto. Qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate sono imputate con il calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili.

Il beneficiario è tenuto alla comunicazione delle entrate sul sistema informativo coheMON in fase di presentazione delle domande di rimborso. Nello specifico, come si evince dalla figura 2, prima di chiudere la domanda di rimborso, è necessario inserire eventuali entrate nette generatesi fino a quel momento cliccando su “+ aggiungi entrate”. L'indicazione di eventuali entrate determina in automatico una riduzione dell'importo della domanda di rimborso.

Figura 2 Schermata coheMON sezione Domanda di rimborso



FESR1030 - domanda di rimborso - N. 1-P - 56-P

N prog	Categoria spesa	Data pagamento	Importo richiesto	Azioni
	Personale	11/05/2017	€2.000,00	Elimina

Entrate: € 0,00
Amministrazione: € 0,00

[← torna](#)
[+ aggiungi spesa](#)
[+ aggiungi entrate](#)
[+ 0 spesa](#)

[Chiedi](#)

Qualora nel corso dei controlli in loco svolti dall'OI o dall'AdA emergano irregolarità concernenti la comunicazione delle entrate nelle domande di rimborso presentate entro la data di

svolgimento della verifica, l'AdG potrà revocare il contributo indebitamente percepito e avviare le opportune procedure di recupero degli importi erogati.

B. Entrate generate dopo l'implementazione del progetto

1. Entrate non quantificabili ex ante

Tale fattispecie si realizza quando è impossibile dichiarare al momento della presentazione della domanda di agevolazione l'entità delle entrate nette, perché ad esempio l'operazione ha una delle seguenti caratteristiche:

- è la stessa (nuova) offerta che determina la domanda;
- non esistono dati storici ed esperienza pregressa
- l'opinione degli esperti di settore è fortemente soggettiva.

Il Beneficiario è tenuto a comunicare all'Autorità di gestione annualmente e per i tre anni successivi alla conclusione, i ricavi ottenuti. La veridicità delle informazioni rese sarà oggetto di controllo nel corso dei controlli ex post sui progetti conclusi. Qualora l'AdG accerti che il beneficiario non ha provveduto a dichiarare le entrate registrate e attribuibili, in tutto o in parte, al progetto per la durata stabilita, potrà revocare il contributo indebitamente percepito e avviare le opportune procedure di recupero degli importi erogati.

2. Entrate stimabili ex ante

Qualora sia possibile quantificare ex ante le entrate che si generino a conclusione del progetto, il contributo concedibile viene calcolato dall'AdG sulla spesa ammissibile ridotta anticipatamente, in funzione della capacità potenziale di generare entrate durante un appropriato periodo temporale di riferimento; a tal fine, dal costo dell'investimento è detratto l'ammontare delle entrate nette attualizzate e del valore residuo attualizzato dell'investimento laddove la durata del bene superi il periodo di riferimento dell'attualizzazione. **Il contributo concedibile viene dunque calcolato su questo nuovo importo. Resta ovviamente inteso che il beneficiario è tenuto a rendicontare per intero il costo dell'investimento.**

Qualora durante lo svolgimento del progetto si registrino variazioni rispetto ad alcuni dei suddetti parametri, ad es fonti di proventi non prese in considerazione in sede di previsione, le maggiori entrate rilevabili a seguito del ricalcolo dovranno essere comunicate affinché possano essere portate in detrazione al più tardi nella domanda finale di rimborso.

Elementi fondamentali da prendere in considerazione per applicare il metodo delle **Entrate nette attualizzate (ENA)** sono:

- il Periodo di riferimento
- i Costi di investimento
- i Costi di gestione
- le Entrate
- il Valore residuo
- il Flusso di cassa
- il Tasso di attualizzazione.

5. Istruzione per la compilazione del foglio di calcolo

L'Amministrazione provinciale ha predisposto un apposito modello per calcolare la "Spesa ammissibile per i progetti che generano entrate dopo il completamento dell'intervento" (cfr. Allegato 1 alla presente guida).

Al Beneficiario è richiesto di inserire nel prospetto di calcolo solo i seguenti campi obbligatori:

- Titolo progetto
- Anno
- Costi di investimento
- Costi di gestione
- Entrate
- Valore residuo

Una volta inseriti questi dati, attraverso formule automatiche si implementeranno i seguenti campi:

- Flusso di cassa
- CipA (Costi dell'investimento progetto Attualizzato)
- Entrate nette attualizzate (ENA)
- Spesa ammissibile

L'analisi deve essere condotta utilizzando i **valori ai prezzi di riferimento** nel momento in cui viene svolta, a meno che non esistano previsioni ragionevoli circa le possibili variazioni di prezzo.

Per ciascuna delle variabili da utilizzare ai fini del calcolo ENA si forniscono di seguito elementi ulteriori di specificazione rispetto a quanto già indicato nelle sezioni precedenti del documento.

Periodo di riferimento

Per poter essere attualizzate, le entrate nette devono essere calcolate su uno specifico arco temporale. In base all'Allegato I del Reg. (UE) n. 480/2014, a seconda dei settori il periodo di riferimento può essere:

Periodo di riferimento (anni) per settore		
Laddove è possibile individuare	Ferrovie: 30	previsto un possibile più
	Approvvigionamento idrico/gestione del ciclo delle acque: 30	
	Strade: 25-30	
	Gestione dei rifiuti: 25-30	
	Porti e aeroporti: 25	
	Trasporto urbano: 25-30	
	Energia: 15-25	
	Ricerca e innovazione: 15-25	
	Banda larga: 15-25	
	Infrastrutture d'impresa: 10-15	
	Altri settori: 10-15	

precisamente l'arco temporale di riferimento; ad es. per gli interventi di risanamento energetico l'Amministrazione provinciale ha stimato come vita utile un periodo pari a 20 anni.

Costi di investimento

I costi di investimento comprendono solo le voci di spesa ammissibili ai sensi del bando. Ad es. per gli interventi di risanamento energetico si tratta de:

- i costi per l'acquisizione di *assets* materiali e immateriali direttamente imputabili al progetto
- i costi riferiti alla progettazione del progetto la cui data di fatturazione e periodo di riferimento siano successive alla pubblicazione del primo bando (18/11/2015)
- i costi di manutenzione straordinaria previsti
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) se costituisce un costo non recuperabile.

Costi di gestione

Si tratta dei costi monetari per la gestione operativa del bene/infrastruttura ai sensi degli artt. 15 e 17 del Reg. del. (UE) n. 480/2014. Verranno pertanto indicati i flussi di cassa in uscita costituiti da:

- costi per la sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve finalizzata al funzionamento tecnico dell'operazione;
- costi fissi (ad es. personale, manutenzione e riparazione, gestione e amministrazione generale, assicurazione);
- costi variabili (ad es. materie prime, energia e altro materiale di processo, costi di manutenzione e riparazione)

I costi di gestione non includono:

- gli ammortamenti,
- gli accantonamenti,
- gli oneri finanziari
- i costi di manutenzione straordinaria.

I costi devono essere imputati annualmente secondo il principio di cassa e non di competenza. Se l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è spesa ammissibile ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, non può essere inclusa nel calcolo.

Entrate

Le entrate nette generate da un'operazione sono costituite da **ricavi**, intesi quali flussi di cassa positivi direttamente a carico degli utenti che utilizzano l'infrastruttura o accedono al servizio cofinanziato, o **risparmi sui costi operativi** generati a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.

Anche in questo caso, per l'imputazione per anno vale il principio di cassa e non di competenza. Nel caso in cui il costo dell'investimento non sia integralmente ammissibile a finanziamento, le entrate nette da indicare sono quelle imputabili alla parte ammissibile.

Non devono essere indicati i flussi di cassa derivanti da trasferimenti dallo Stato e da altri enti pubblici (es. contributi o sgravi) perché non possono essere considerati come entrate generate direttamente dall'operazione.

Valore residuo

Il valore residuo è la stima del valore economico che l'opera, oggetto dell'investimento, avrà alla fine del periodo di riferimento. Tale valore rappresenta la capacità dell'opera di continuare ad offrire beni o servizi oltre il termine del periodo utilizzato nella fase di analisi finanziaria. Se il periodo di riferimento e la vita economica sono i medesimi, allora il valore residuo sarà pari a zero. Inoltre, tale valore deve essere calcolato solo nel caso in cui le entrate dell'operazione superino i costi, e deve essere inserito nell'ultimo anno dell'analisi finanziaria.

Il valore residuo è determinato come descritto all'art. 18 del Reg. del. (UE) n. 480/2014 ovvero in proporzione al numero di anni che eccedono il periodo di riferimento. In circostanze debitamente giustificate è ammesso l'utilizzo di altri metodi di calcolo del valore residuo. Nel campo "*Dettagli su vita utile e valore residuo*" è necessario descrivere il metodo di calcolo

utilizzato e giustificare l'importo inserito, anche se pari a zero.

Flusso di cassa

È un campo automatico che si implementa come differenza tra la somma delle entrate e del valore residuo a cui si sottraggono i costi di gestione.

Tasso di attualizzazione

Il tasso di attualizzazione considerato nelle formule di calcolo sia del Costo di investimento progetto Attualizzato (CipA) sia delle Entrate nette attualizzate (ENA) è del 4% così come previsto dall'art. 19, comma 4 del Reg. del. (UE) n. 480/2014.

Spesa ammissibile ai fini del calcolo del contributo

I dati forniti consentono di ottenere in automatico l'importo su cui calcolare il contributo massimo concedibile. Resta inteso che il beneficiario sarà tenuto a rendicontare per intero il costo dell'investimento e per ogni rendicontazione riceverà a rimborso la percentuale di contributo ridotta a seguito della decurtazione delle entrate.

6. Allegato 1 – Foglio di calcolo per spesa ammissibile metodo ENA

Terzo bando per l'asse 3 "Ambiente sostenibile" PO FESR 2014-2020
(Azione 4.1.1 Risanamento energetico)

Spesa ammissibile per i progetti che generano entrate dopo il completamento dell'intervento (ai sensi dell'art. 61 del Regolamento (UE) n. 1303/2013)

Titolo del progetto

Anno ^①	Costi di investimento (€) ^②	Costi di gestione (€) ^③	Entrate (€) ^④	Valore residuo (€) ^⑤	Flusso di cassa (€) ^⑥
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					
16					
17					
18					
19					
20					-

CipA € 0,00

Entrate Nette Attualizzate (ENA) € 0,00

Spesa ammissibile ai sensi dell'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013*

#DIV/0!

i campi in azzurro sono da compilare obbligatoriamente

- ① inserire l'anno di avvio del progetto. Nella colonna "costi di investimento" suddividere l'importo se si tratta di un progetto pluriennale.
- ② inserire se del caso i costi di manutenzione straordinaria previsti (ai sensi dell'art. 17, lettera a del Reg. del. (UE) n. 480/2014)
- ③ costi di gestione - costi previsti ai sensi dell'art. 17 del Reg. del. (UE) n. 480/2014
- ④ previsione delle entrate ai sensi dell'art. 16 del Reg. del. (UE) n. 480/2014
- ⑤ valore residuo dell'investimento ai sensi dell'art. 18 del Reg. del. (UE) n. 480/2014
- ⑥ flussi di cassa ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 2 del Reg. del. (UE) n. 480/2014

CipA=Costo di investimento progetto Attualizzato

$$*Sa_{cc} = Cip * (1 - ENA/CipA)$$

Sa_{cc}= spesa ammissibile su cui calcolare il contributo: se negativa non può essere concesso alcun contributo.

NB: Il tasso di attualizzazione considerato nelle formule di calcolo del CipA e dell'ENA è del 4% come previsto dall'art. 19, comma 4 del Reg. del. (UE) n. 480/2014

Il periodo di riferimento di 20 anni è conforme a quanto previsto dall'allegato 1 del Reg. del. (UE) n. 480/2014.

Per scaricare il testo dei Regolamenti citati cliccare sui link di seguito:

[Regolamento \(UE\) n. 1303/2013](#)

[Regolamento delegato \(UE\) n. 480/2014](#)

Dettagli costo di investimento totale

Descrivere il costo dell'investimento tenendo conto di quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 15 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e se del caso dall'articolo 15, comma 3 del medesimo Regolamento.

Dettagli entrate

Descrivere le modalità di determinazione delle entrate tenendo conto di quanto previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 16 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e se del caso di quanto previsto dall'art. 16, lettera c) del medesimo Regolamento.

Dettagli vita utile e valore residuo

Descrivere attraverso quale procedura e con quali ipotesi sono stati stimati la vita utile ed il valore residuo dell'asset oggetto di contributo. Se il valore residuo indicato è pari a zero, è necessario darne una giustificazione.

Definizioni valevoli per i progetti generatori di entrate
ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. del. (UE) n. 480/2014

Costi di investimento:

Investimento in capitale fisso per l'acquisizione di assets materiali e immateriali. Di norma coincide con l'investimento per il quale si richiede il contributo FESR. Se il costo del investimento totale non coincidesse con il costo dell'investimento del progetto FESR, specificarlo nel campo "Dettagli costo di investimento totale".

Costi di gestione:

Si tratta dei costi monetari per la gestione operativa dell'asset ai sensi degli artt. 15 e 17 del Regolamento del. (UE) n. 480/2014. Non includono ammortamenti, accantonamenti, oneri finanziari e costi di manutenzione straordinaria. Tenere conto di eventuali incrementi dei costi di gestione al netto dell'inflazione.

Entrate nette:

Per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. **I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.**

Valore residuo:

Il valore residuo dell'investimento è incluso nel calcolo dell'ENA (entrate nette attualizzate) solo se le entrate sono superiori ai costi (comma 2 art. 18 del regolamento del. (UE) n. 480/2014. Di norma il valore residuo corrisponde al valore atteso di vendita dell'asset. Il valore residuo è determinato come descritto negli artt. 18 e 19 del regolamento del. (UE) n. 480/2014. In circostanze debitamente giustificate è ammesso l'utilizzo di altri metodi di calcolo del valore residuo (descrivere il metodo di determinazione e giustificare, anche se pari a zero, nel campo "Dettagli su vita utile e valore residuo").

Asset e vita utile:

Valore monetario dell'investimento attraverso il quale si generano entrate. La stima di vita utile per interventi di risanamento energetico è di 20 anni; se si ipotizza un periodo inferiore è necessario darne giustificazione nel campo "Dettagli vita utile e valore residuo".